Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 317

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 21 dicembre 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1967, n. **1204.**

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ad acquistare un immobile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e della industria;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio dereto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 257727/2207 in data 13 dicembre 1965 del comune di Milano — ripartizione edilizia popolare — approvata dalla giunta provinciale amministrativa il 18 marzo 1966, atto n. 3173, con la quale è stato stabilito di cedere alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano il lotto fabbricabile n. 3 di compendio dell'area comunale delimitata dalle vie Forze Armate, Zendrini e Primaticcio, della superfice di circa mq. 870, per destinarlo alla costruzione di alloggi di tipo economico e popolare per i dipendenti camerali;

Vista la deliberazione n. 294 del 5 aprile 1967, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ha stabilito di acquistare dal comune di Milano il lotto edificabile anzidetto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Articolo unico.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano è autorizzata ad acquistare dal comune di Milano il lotto fabbricabile n. 3, della superfice di circa mq. 870, di compendio dell'area comunale delimitata dalle vie Forze Armate, Zendrini e Primaticcio, al prezzo a corpo di L. 65.250.000 ed alle altre condizioni previste nella deliberazione n. 294 del 5 aprile 1967.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1967

SARAGAT

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1967
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 48. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1967, n. **1205.**

Modificazione allo statuto e nuova denominazione della fondazione « Museo Fioroni », con sede in Legnago (Verona).

N. 1205. Decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono approvate le modifiche degli articoli 1, 5 e 13 dello statuto della fondazione « Museo Fioroni », con sede in Legnago (Verona), che assume la denominazione « Fondazione Fioroni, museo e biblioteca pubblica ».

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1967
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 64. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1967, n. **1206.**

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale di Carmagnola (Torino).

N. 1206. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale di Carmagnola (Torino) — derivante dalla soppressione, conseguente alla fusione delle rispettive scuole, della cassa scolastica dell'ex scuola di avviamento professionale « Boselli » e di quella della scuola media tradizionale « Santarosa », site nella stessa località — viene eretta in ente morale e approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1967
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 63. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1967, n. **1207.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria Madre di Dio, nel comune di Poppi (Arezzo).

N. 1207. Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Arezzo in data 1° dicembre 1965, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria Madre di Dio, in frazione Ponte a Poppi del comune di Poppi (Arezzo).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1967
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 53. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1967.

Istituzione in Parma della Borsa per la contrattazione in merci.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, numero 1068;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli

uffici provinciali dell'economia e sulla costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, concernente il ripristino delle borse merci;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, per la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la deliberazione 25 gennaio 1967, n. 33 con la quale la giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma ha proposto la istituzione della borsa merci, in quella città;

Sulla proposta del Ministro, Segretario di Stato per l'industria, per il commercio e per l'artigianato;

Decreta:

E' istituita in Parma la Borsa per la contrattazione in merci, regolata dalle leggi 20 marzo 1913, n. 272 e 30 maggio 1950, n. 374.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1967

SARAGAT

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1967
Registro n. 13 *Industria e commercio, foglio n.* 387

(12739)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1967.

Determinazione della misura massima complessiva dei tassi di interesse e delle aliquote accessorie da praticare per l'anno 1967, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, riguardante l'attuazione di un piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, il quale dispone che la misura massima dei tassi di interesse da praticarsi da parte degli istituti ed enti di credito agrario, per le operazioni di finanziamento assistite dal concorso statale in conto interessi, previste dalla stessa legge « 454 », sarà determinata annualmente, previo parere del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Visto il decreto interministeriale Tesoro-Agricoltura del 6 settembre 1966, n. 511451/58-G, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1966, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 100, con il quale venne fissata la misura massima dei cennati tassi di interesse per l'anno 1966;

Visto l'art. 42 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970, il quale stabilisce che le disposizioni di cui al citato art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, si applicano anche per le operazioni di prestito o di mutuo che verranno effettuate a termini degli articoli 6, terzo comma (assistenza tecnico-economica alla cooperazione), 9 (potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli), 11 (credito di conduzione), 16 (mutui di miglioramento delle strutture aziendali) e 35 (mutui integrativi dei contributi per l'applicazione del regolamento comunitario);

Considerato che occorre procedere alla determinazione della misura massima dei tassi di interesse di che trattasi per l'anno 1967;

Ritenuta l'opportunità di confermare per l'anno 1967, la stessa misura dei tassi predetti, fissata con il richiamato decreto n. 511451/58-G, del 6 settembre 1966;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, nonchè l'art. 5 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La misura massima complessiva del tasso d'interesse — al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali, nonchè della eventuale provvigione per scarto cartelle — da praticare ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni assistite dal concorso statale in conto interessi di cui all'art. 6, terzo comma, all'art. 9, all'art. 11, all'art. 16 e all'art. 35 della legge stessa, è così determinata per l'anno 1967:

a) mutui per l'assistenza tecnico-economica alla cooperazione (art. 6, terzo comma), mutui per il potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (art. 9), mutui di miglioramento delle strutture aziendali (art. 16) e mutui integrativi dei contributi per l'applicazione del regolamento comunitario (art. 35): misura massima complessiva dell'8,50 % per le operazioni da effettuare nei territori del Mezzogiorno di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, e misura massima complessiva dell'8,30 % per le operazioni da effettuare nei rimanenti territori del Centro-Nord;

b) prestiti di conduzione (art. 11): misura massima complessiva del 7,40 % per le operazioni da effettuare nei territori del Mezzogiorno di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, e misura massima complessiva del 7,15 % per le operazioni da effettuare nei rimanenti territori del Centro-Nord;

Per le operazioni creditizie di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, si confermano, per il 1967, i tassi stabiliti dal decreto interministeriale 6 settembre 1966.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1967

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1967
Registro n. 29 *Tesoro, foglio n.* 310

(13153)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1967.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« XI Salone internazionale dell'alimentazione », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« XI Salone internazionale dell'alimentazione » che avrà luogo a Bologna dal 30 marzo al 7 aprile 1968 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 27 novembre 1967

(12840) p. *Il Ministro*: MEZZA

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1967.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli addetti alla pulizia degli immobili urbani.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e costodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra in caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 35056 in data 11 novembre 1967, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura ha subìto la variazione di un punto in aumento a decorrere dal 1° novembre 1967;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963, 16 marzo 1964, 28 settembre 1964, 4 dicembre 1964, 4 marzo 1965, 4 giugno 1965, 23 settembre 1965, 10 dicembre 1965, 30 marzo 1966, 22 giugno 1966, 22 marzo 1967, 8 maggio 1967 e 16 settembre 1967, con i quali si è provveduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° novembre 1967, ai minimi di retribuzione, spettanti ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia o pulizia, o soltanto di vigilanza o custodia, od ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo, degli immobili adibiti ad uso di abitazione od altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di istituti autonomi per le case popolari, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia — compreso Trieste —, Trentino, Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

portieri	L.	15,24
addetti alle pulizie	»	14,30

2ª zona (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania — escluso Napoli —, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia — escluso Palermo —, Sardegna):

portieri	L.	13,10
addetti alle pulizie	»	12,30

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1967

(12984) *Il Ministro*: BOSCO

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di L. 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 1° dicembre 1967

(12731) p. *Il Ministro*: PICARDI

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di L. 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 1° dicembre 1967

(12735) p. *Il Ministro*: PICARDI

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di L. 1,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 1° dicembre 1967

(12732) p. *Il Ministro*: PICARDI

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 1° dicembre 1967

p. *Il Ministro*: PICARDI

(12733)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di L. 2,25 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 1° dicembre 1967

p. *Il Ministro*: PICARDI

(12734)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1967.

Schema dell'8° elenco suppletivo delle acque pubbliche in provincia di Siena.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Siena approvato con regio decreto 7 maggio 1899; il primo elenco suppletivo approvato con regio decreto 9 settembre 1903; il secondo elenco suppletivo approvato con regio decreto 17 febbraio 1907; il terzo elenco suppletivo approvato con regio decreto 26 febbraio 1920; il quarto elenco suppletivo approvato con regio decreto 5 novembre 1925, n. 10825; il quinto elenco suppletivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 720; lo schema del sesto elenco suppletivo pubblicato con decreto ministeriale 5 agosto 1966, n. 546 e lo schema del settimo elenco suppletivo pubblicato con decreto ministeriale 31 marzo 1967, n. 120;

Visto lo schema dell'ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della su nominata provincia, compilato dall'Ufficio del genio civile di Siena;

Visti l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni indicate negli articoli delle leggi su riportate è ordinato:

a) il deposito dello schema dell'ottavo elenco suppletivo suddetto nell'Ufficio della prefettura di Siena;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dello annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Siena;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nelle segreterie dei comuni interessati della provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio dei detti comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia della avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della provincia e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale;*

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o piu giornali della provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Siena è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 dicembre 1967

Il Ministro: MANCINI

Schema dell'8° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siena

N. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Ubicazione della sorgente
267/1	Sorgente Acqua Gialla	Fosso Acqua Gialla	Abbadia San Salvatore	A circa 1 km. dall'imbocco della galleria mineraria denominata Acqua Gialla

(12904) Visto, *il Ministro*: MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1967.
Schema dell'elenco suppletivo delle acque pubbliche in provincia di Piacenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Piacenza approvato con regio decreto 13 maggio 1937, n. 8285;

Visto lo schema dell'elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della su nominata provincia, compilato dall'ufficio del genio civile di Piacenza;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1966, n. 937, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 gennaio 1967, n. 2 e nel Foglio annunzi legali del 9 settembre 1967, n. 67, col quale fu pubblicato detto schema di elenco suppletivo;

Ritenuto che, non essendosi provveduto in tempo utile alle conseguenti altre incombenze intese a dare pubblicità a detto decreto ministeriale, occorre provvedere ad una nuova pubblicazione del citato schema di elenco suppletivo;

Viste le disposizioni di cui all'art. 1 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775 e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni, è disposto:

a) il deposito dello schema dell'elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della prefettura di Piacenza;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dello annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Piacenza;

c) il deposito di un esemplare di detto foglio nella segreteria del comune interessato della provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detto comune, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia della avvenuta inserzione sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel foglio annunzi legali della Provincia, e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della provincia.

L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Piacenza è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 dicembre 1967

Il Ministro: MANCINI

Schema dell'elenco suppletivo delle acque pubbliche in provincia di Piacenza

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati
1	2	3	4
336	Sorgente Noce o Pietra Parcellara	Trebbia	Travo

(12845) Visto, *il Ministro*: MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1967.
Ricostituzione del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1453, sulla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Visto il regio decreto 26 settembre 1935, n. 1932, con il quale è stato approvato lo statuto dell'ente suddetto;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 18 marzo 1965, concernente la costituzione del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Visto l'art. 3 della legge 27 ottobre 1965, n. 1293, che fissa in un triennio la durata in carica del collegio dei revisori dei conti dell'ente sopraindicato;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione del predetto organo collegiale;

Viste le designazioni all'uopo pervenute;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, per il triennio 1° gennaio 1968-31 dicembre 1970, è composto come segue:

Cantamaglia dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Frosini dott. Severino, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Ardizzone dott. Lucio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(12954)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1967.

Sostituzione di un componente del consiglio direttivo dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.).

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 24 marzo 1952, n. 315;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1956, n. 805, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.);

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1963, con il quale è stato nominato il consiglio direttivo dell'U.N. I.R.E.;

Considerata l'opportunità di sostituire l'attuale rappresentante tecnico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ispettore generale dott. Livio Scabardi, con l'ispettore generale dott. Salvatore Rossi;

Decreta:

Articolo unico.

L'ispettore generale del ruolo tecnico superiore dottor Salvatore Rossi è chiamato a far parte, in sostituzione dell'ispettore generale dott. Livio Scabardi, del consiglio direttivo dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1967

Il Ministro: RESTIVO

(12997)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1967.

Nomina dei componenti della deputazione della Borsa merci di Verona per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, numero 1040;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse di commercio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 marzo 1962, col quale è stata istituita la Borsa-merci di Verona;

Vista la proposta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona, pervenuta con foglio n. 21057 del 24 novembre 1967;

Decreta:

La deputazione della Borsa-merci di Verona per l'anno 1968 è composta come appresso:

Membri effettivi:

Corbellari comm. Giovanni, Bercelli dott. Renzo, De Mori Gervasio, Pasti ing. Francesco, Perticarà dottor Giuseppe, Veronesi comm. Apollinare e Zanetti rag. Riccardo.

Membri supplenti:

Avanzini dott. Gaetano, Mantovani Rodolfo e Montresor cav. uff. Bruno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1967

p. *Il Ministro*: PICARDI

(13059)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1967.

Proroga del divieto nel territorio della provincia di Bolzano dell'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di associazioni ed organizzazioni.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561,

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1966, con il quale, per motivi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, sono state applicate, in provincia di Bolzano, le disposizioni di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Considerata la permanenza dei motivi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica che hanno reso necessario il disposto del decreto ministeriale 17 dicembre 1966, e la necessità, quindi, di prorogare la efficacia del decreto medesimo;

Decreta:

Il divieto nel territorio della provincia di Bolzano, dell'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di associazioni ed organizzazioni di qualsiasi natura è prorogato al 31 dicembre 1968.

Roma, addì 15 dicembre 1967

Il Ministro: TAVIANI

(13140)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1967.

Divieto dell'uso in pubblico di uniformi e di divise da parte di aderenti ad associazioni ed organizzazioni.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare in via temporanea l'uso in pubblico di uniformi e di divise da parte di associazioni ed organizzazioni;

Decreta:

Dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 31 dicembre 1968 è vietato l'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di aderenti ad associazioni ed organizzazioni di qualsiasi natura, fatta eccezione per le associazioni sportive e per gli istituti ed i convitti di istruzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1967

Il Ministro: TAVIANI

(13139)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Circello

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1967, numero 14939/2739, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Maddalena Carmine, nato il 4 novembre 1898 in Circello, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Pescasseroli-Candela » in Circello, estese mq. 1590 riportate in catasto alle particelle numeri 60 a frazionare e 69 del foglio di mappa n. 29 del comune di Circello e nella planimetria tratturale con i numeri 60-*b* e 69.

(12945)

Approvazione del piano generale di bonifica dei territori vallivi dell'Isola della Donzella in comune di Porto Tolle (Rovigo).

Con decreto n. 3338 in data 23 settembre 1967 del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato approvato, sentito il parere dei consigli superiori dell'agricoltura e dei lavori pubblici, il piano generale di bonifica dei territori vallivi dell'Isola della Donzella in comune di Porto Tolle (Rovigo), redatto in data 24 maggio 1967 dall'Ente delta padano Ente di sviluppo, ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 9 luglio 1957, n. 600.

Con lo stesso decreto sono stati stabiliti i termini di inizio e di compimento delle procedure espropriative ai sensi dell'art. 9 della citata legge 19 luglio 1960 nonchè quelli di inizio e termine dei lavori.

(12948)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Tonara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1967, il comune di Tonara (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13163)

Autorizzazione al comune di Piane Crati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1967, il comune di Piane Crati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.508.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13164)

Autorizzazione al comune di Fiumefreddo Bruzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1967, il comune di Fiumefreddo Bruzio (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.534.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13165)

Autorizzazione al comune di Cellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1967, il comune di Cellara (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.651.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13166)

Autorizzazione al comune di Vazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1967, il comune di Vazzano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.953.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13167)

Autorizzazione al comune di San Basile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1967, il comune di San Basile (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.479.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13168)

Autorizzazione al comune di Oliena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1967, il comune di Oliena (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13169)

Autorizzazione al comune di Ginosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1967, il comune di Ginosa (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.093.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13170)

Autorizzazione al comune di Posada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1967, il comune di Posada (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13171)

Autorizzazione al comune di Palo del Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1967, il comune di Palo del Colle (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 189.160.839, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13172)

Autorizzazione al comune di Senorbì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1967, il comune di Senorbì (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13173)

Autorizzazione al comune di Sagama ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1967, il comune di Sagama (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13174)

Autorizzazione al comune di Vallelonga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1967, il comune di Vallelonga (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.081.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13175)

Autorizzazione al comune di Scandale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1967, il comune di Scandale (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.006.417, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13176)

Autorizzazione al comune di Castelsilano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1967, il comune di Castelsilano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.874.238, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13177)

Autorizzazione al comune di Castrovillari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1967, il comune di Castrovillari (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 233.731.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13178)

Autorizzazione al comune di Lungro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1967, il comune di Lungro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.057.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13179)

Autorizzazione al comune di Papasidero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1967, il comune di Papasidero (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.156.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13180)

Autorizzazione al comune di Verbicaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1967, il comune di Verbicaro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13181)

Autorizzazione al comune di Flussio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1967, il comune di Flussio (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13182)

Autorizzazione al comune di Ilbono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1967, il comune di Ilbono (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13183)

Autorizzazione al comune di Lodè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1967, il comune di Lodè (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13184)

Autorizzazione al comune di Sorgono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1967, il comune di Sorgono (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13185)

Autorizzazione al comune di San Benedetto Ullano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1967, il comune di San Benedetto Ullano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.616.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13186)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Livorno

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 10279 in data 5 dicembre 1967, l'avv. Giuseppe Batini è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Livorno.

(12958)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del torrente Proa, in territorio del comune di Malo (Vicenza).

Con decreto 27 novembre 1967, n. 1127 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo abbandonato del torrente Proa in territorio del comune di Malo segnato nel catasto del comune medesimo alla sezione *B*, foglio n. 5, mappale 36 ½ (mq. 7392), 234 ½ (mq. 8267), 218 ½ (mq. 1904); foglio n. 9, mappale 208 ½ (mq. 3971); foglio n. 11 mappale 77 ½ (mq. 3787); sezione *A*, foglio n. 3, mappale 184 ½ (mq. 6778), 60 ½ (mq. 3913); foglio n. 5, mappale 309 ½ (mq. 6814), 224 ½ (mq. 1833), 227 ½ (mq. 3853); foglio n. 7, mappale 101 ½ (mq. 3909) di complessivi mq. 52.421 ed indicati nella planimetria rilasciata il 7 marzo 1966 in scala 1:2000 dall'Ufficio tecnico erariale di Vicenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(12957)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Bari ad accettare due donazioni

Con decreto del prefetto di Bari n. 22528 del 18 ottobre 1967, l'Università di Bari è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 80.000, disposta in suo favore dalla signora Angiolillo Maria ved. Cianciola, al fine di integrare il capitale della borsa di studio « Dott. Costantino Cianciola ».

Con decreto del prefetto di Bari n. 6657/S del 26 ottobre 1967, l'Università di Bari è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 20.000, disposta in suo favore dalla signora Bianca Triggiani Del Prete e dal dott. Michelangelo Interesse, destinata ad integrare il capitale della borsa di studio « Prof. Oreste Del Prete ».

(12960)

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « G. Pascoli » di Bari, ad accettare una donazione

Con decreto n. 11755/S del 26 ottobre 1967, l prefetto della provincia di Bari, ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale « G. Pascoli » di Bari, ad accettare la donazione della somma di L. 300.000, in titoli, per l'istituzione di un premio di studio da intitolarsi al nome di « Franca Firrao De Santis ».

(12963)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 240

Corso dei cambi del 20 dicembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,37	624,32	624,44	624,36	624,375	—	624,36	624,36	624,40	624,37
$ Can.	577.60	577,65	578 —	577,80	577,25	—	577,70	577,80	577,75	577,50
Fr Sv.	144,58	144,33	144.40	144,38	144,28	—	144,35	144.38	144,55	144,35
Kr D.	83,75	83,75	83,78	83,775	83,70	—	83,75	83,775	83,75	83,70
Kr. N.	87,43	87,41	87.41	87,43	87 30	—	87,43	87,43	87,43	87,40
Kr. Sv.	120,79	120,75	120,94	120,94	120,80	—	120,95	120,94	120,79	120,70
Fol.	173,61	173,62	173,77	173,68	173,50	—	173,65	173,68	173,59	173,60
Fr. B.	12,57	12,572	12,5775	12,57625	12,57	—	12,5755	12,57625	12,57	12,57
Franco francese	127,27	127 35	127,32	127,39	127.25	—	127,39	127,39	127,27	127,29
Lst.	1499,75	1500.85	1500,80	1501,80	1500,25	—	1501,25	1501,80	1489,20	1501,75
Dm. occ.	156,62	156.57	156,53	156.555	156,50	—	156,54	156,555	156,55	156,50
Scell. Austr.	24,18	24,17	24,1850	24,1850	24.15	—	24,1815	24,1850	24,17	24,16
Escudo Port.	21.90	21,85	22 —	21,93	21,30	—	21,02	21,93	21,93	21,92
Peseta Sp.	8,97	8,97	9 —	8,975	8.95	—	8,974	8,975	8,98	8,97

Media dei titoli del 20 dicembre 1967

Titolo	Quotazione	Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	105.15	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	99,975
Redimibile 3,50 % 1934	100.95	» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,10	» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	98.25	» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,475	» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,50	» 5 % (» 1° aprile 1974)	99.975
Id. 5 % (Beni Esteri)	93.50	» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,35	» 5 % (» 1° 10-1975) II emiss	99.975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 dicembre 1967

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,36	1 Franco belga	12,576
1 Dollaro canadese	577.75	1 Franco francese	127,39
1 Franco svizzero	144.37	1 Lira sterlina	1501,525
1 Corona danese	83.767	1 Marco germanico	156.547
1 Corona norvegese	87.43	1 Scellino austriaco	24.183
1 Corona svedese	120.945	1 Escudo Port.	21.875
1 Fiorino olandese	173,665	1 Peseta Sp.	8,974

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero caseari) per il periodo dal 31 ottobre 1966 al 6 novembre 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4.

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	925	1.031	zero	925	2.978	4.113
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	25.216	23.375	18.340	25.216	26.357	41.090
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %	7.359	9.206	2.044	7.359	6.166	14.921
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	8.153	6.787	1.992	8.153	9.044	20.390
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.603	6.762	1.727	8.603	9.744	22.965
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	9.143	6.732	1.409	9.143	10.584	26.055
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	9.413	6.717	1.250	9.413	11.004	27.600
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	9.683	6.702	1.250	9.683	11.424	29.145
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 % . .	10.853	6.637	1.250	10.853	13.244	35.840
	24	8. superiore al 43 %	13.373	6.497	1.250	13.373	17.164	50.260
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.903	5.537	742	6.903	7.794	16.640
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.353	5.512	477	7.353	8.494	19.215
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	7.893	5.482	159	7.893	9.334	22.305
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.163	5.467	zero	8.163	9.754	23.850
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	8.433	5.452	zero	8.433	10.174	25.395
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603	5.387	zero	9.603	11.994	32.090
	35	7. superiore al 43 %	12.123	5.247	zero	12.123	15.914	46.510

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri	6.109	7.956	794	6.109	4.916	11.171
		c. latte condensato e altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 %	4.297	10.305	2.554	9.266	6.053	17.041
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	4.297	10.305	2.554	9.266	7.097	24.541
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.547	31.709
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	4.330	53.905
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	46	a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno (*d*)	22.761	21.143	17.863	22.761	23.715	36.185
	48	b. altri	25.216	23.375	18.340	25.216	26.357	41.090
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	6.903 (*g*)	5.537 (*g*)	742 (*g*)	6.903 (*g*)	7.794 (*g*)	16.640 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.353 (*g*)	5.512 (*g*)	477 (*g*)	7.353 (*g*)	8.494 (*g*)	19.215 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	7.893 (*g*)	5.482 (*g*)	159 (*g*)	7.893 (*g*)	9.334 (*g*)	22.305 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.163 (*g*)	5.467 (*g*)	zero (*g*)	8.163 (*g*)	9.754 (*g*)	23.850 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	8.433 (*g*)	5.452 (*g*)	zero (*g*)	8.433 (*g*)	10.174 (*g*)	25.395 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603 (*g*)	5.387 (*g*)	zero (*g*)	9.603 (*g*)	11.994 (*g*)	32.090 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	12.123 (*g*)	5.247 (*g*)	zero (*g*)	12.123 (*g*)	15.914 (*g*)	46.510 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.109 (*g*)	7.956 (*g*)	794 (*g*)	6.109 (*g*)	4.916 (*g*)	11.171 (*g*)
		c. latte condensato e altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	4.398	4.710	4.668	4.398	12.647	26.932
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.672	34.834
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.455	57.030

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	76.102 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	63.418 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	63.418 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg. . .	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.954
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	933	zero	zero	933	zero	10.954
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano) .	esente	esente	esente	esente	esente	16.860
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	16.860
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	16.860
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	8.160 (*l*)	zero	zero	8.160
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	14.782 (*l*)	zero	14.782 (*l*)	14.782
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	14.782
	67 45 47 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel- e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	3.061	10.658	zero	3.061	3.715 (*i*)	29.224
	42	V. Tilsit (Havarti)	2.249	11.264	zero	2.249	5.760 (*i*)	22.155
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	2.235	zero	zero	zero (*i*)	15.648

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	15 973
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
		F. formaggi fusi:						
	77 81	I. formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyère ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto (*f*)	2.913	9.171	2.913	3.433	4.994 (*i*)	19.401
	80 84	II. altri .	2.913	9.171	2.913	3.433	4.994 (*i*)	31 246
17.02-A	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*) .	2.281	3.005	1.612	2.281	6.307	11.431

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10% in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33% di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10% in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi in condizionamento per la vendita al minuto si intendono i formaggi della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, di peso netto globale compreso tra 500 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, nel quale si attesti in particolare che l'Emmental e il Gruyère utilizzati sono stati prodotti nel Paese esportatore.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = Pb \times \frac{Cl}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 4.163 per quintale.

(i) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».

« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».

« Keine Interventionsware ».

« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(5770)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice del concorso per esame a quindici posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio successivo, col quale venne indetto un concorso per esame a quindici posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi notarili;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il giorno 8 marzo 1967, registro n. 8, foglio n. 30, con cui è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso sopraindicato;
Considerato che il dott. Matteo Fortunato, conservatore capo dell'archivio notarile di Salerno, ha fatto presente, con l'istanza del 27 ottobre 1967 qui unita in copia, di non poter — per sopravvenuti motivi di famiglia — far parte di detta commissione;
Considerata la necessità di sostituire il dott. Matteo Fortunato con altro funzionario;

Decreta:

Il dott. Matteo Fortunato, conservatore capo dell'archivio notarile distrettuale di Salerno, componente della commissione esaminatrice del concorso per esame a quindici posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi notarili, bandito con decreto ministeriale 26 maggio 1966, viene sostituito dal dott. Osvaldo Di Lembo, conservatore superiore dell'archivio notarile distrettuale di Campobasso.

Roma, addì 15 novembre 1967

p. *Il Ministro*: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1967
Registro n. 33 *Grazia e giustizia, foglio n.* 369

(12907)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a settanta posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle direzioni provinciali del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sul citato statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532 e successive estensioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1290, recante integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle Direzioni provinciali del tesoro;
Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1550;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;
Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;
Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288;
Vista la legge 14 ottobre 1966, n. 851;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a settanta posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro. Dei posti suddetti ne sono riservati:

a) due decimi per il conferimento della qualifica di dattilografo aggiunto in prova. Per conseguire tale qualifica gli aspiranti, oltre alle prove scritte e a quella orale di cui all'articolo 11 del presente decreto, devono superare una prova pratica consistente in un saggio di dattilografia ed un saggio di stenografia, come indicato nello stesso art. 11;

b) un decimo per il conferimento della qualifica di operatore tecnico aggiunto in prova. Per conseguire tale qualifica gli aspiranti, oltre alle prove scritte e a quella orale di cui all'art. 11 del presente decreto, devono superare una prova pratica su mezzi meccanici, come indicato nello stesso art. 11;

c) un terzo al personale comunque assunto o denominato con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro che, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda, abbia prestato servizio nei reparti dei danni di guerra presso le intendenze di finanza per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente.

Della riserva suddetta sono ammessi a beneficiare anche gli impiegati dei ruoli delle direzioni provinciali del tesoro in possesso del prescritto titolo di studio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere fornito di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, a' termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

2) diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento al lavoro, governativa o pareggiata.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti a' termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti;

B) avere compiuto l'età di diciotto anni e non superato quella di trentadue.

I suddetti limiti massimi di età sono elevati:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) di anni sette:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi i figli caduti in guerra;

4) ad anni quaranta:

a) per coloro che, ai sensi dell'art. 5, del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Tutte le elevazioni di cui ai numeri e lettere precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

5) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra, delle vedove ed orfani di guerra o per servizio, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati e invalidi civili, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi del lavoro, degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro nelle amministrazioni dello Stato, degli enti locali e degli enti pubblici, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e al 31 marzo 1950 per la Somalia), dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654 e per i mutilati ed invalidi di guerra altoatesini, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella A allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella B allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, oppure nelle voci da quattro a dieci della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'amministrazione statale, e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti in servizio nell'Amministrazione statale, e degli operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale di cui all'art. 1 del bando, lettera *c*);

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadini italiani. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto buona condotta;

F) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e sempreché esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

G) aver adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo allegato 1), dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, alla Direzione Generale del Tesoro (Ministero del Tesoro) in Roma o alle Direzioni provinciali del Tesoro, oppure, per i candidati che non si trovino in Italia, alle autorità competenti.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il trentaduesimo anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non inscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'esatto domicilio ed il preciso recapito; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma;

i) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;

l) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause della eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego.

Coloro che aspirano a conseguire la qualifica di dattilografo aggiunto dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda che intendono concorrere ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere la prova pratica di stenografia e di dattilografia indicata nell'art. 11 del presente decreto.

Coloro che aspirano a conseguire la qualifica di operatore tecnico aggiunto dovranno dichiarare nella domanda che intendono concorrere ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere la prova pratica sui mezzi meccanici indicati nell'art. 11 del presente decreto, all'uopo precisando il tipo di macchina prescelto (I.B.M., o Olivetti o Remington).

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o alle direzioni provinciali del tesoro o alle altre auto-

rità di cui all'art. 4, dopo il termine indicato nell'articolo stesso, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quelli sopra indicati.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o dalle direzioni provinciali del tesoro o dalle autorità di cui all'art. 4.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e pratica e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, via XX Settembre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè, per comprovare l'eventuale diritto all'aumento del limite di età previsto dall'art. 2, gli appositi documenti elencati nell'art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati alla Direzione generale del tesoro o ad altre amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6 i seguenti documenti:

A) titolo di studio:

diploma originale o copia notarile autenticata, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I diplomi originali od i certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzati dai competenti Provveditori agli studi ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione od indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra e del lavoro od invalidi per servizio, il certficato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante, e contenere ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Nei certificati di cui sopra dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

G) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente, della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione nelle domande di partecipazione al concorso.

Art. 8.

I candidati impiegati statali di ruolo anche se in prova o di ruolo aggiunto, e gli operai permanenti dello Stato, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 400 dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che si trovino nelle condizioni indicate all'art. 1, lettera c), del bando di concorso dovranno, altresì, produrre un certificato di data non anteriore a 3 mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione di dipendenza, da cui risultino la data di inizio e la durata del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e l'indicazione dei rapporti informativi relativi all'ultimo triennio. Dovranno, altresì, essere indicati gli uffici ove i candidati hanno prestato servizio.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del Sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione da bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, di appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6 i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti di guerra, della guerra di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'arma o corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 5000, del 1° agosto 1948, dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948, dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948, dello stato maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi in dipendenza della guerra oppure della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle Pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'nvalidità, o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) i mutilati e gli invalidi civili dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili. Invece i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e vedove dei caduti sul lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

f) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *c*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e dei caduti per fatti di guerra o per servizio, dimostreranno la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 400.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati depor tati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalla abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi.

Si considerano nel caso viventi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta da bollo da L. 400, rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura .del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo triennio;

t) gli ex dipendenti degli enti soppressi, indicati nell'art. 2, n. 4, lettera *b*), dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego;

u) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di S. Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dalla autorità competente;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio della Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare.

Art. 10.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche nelle altre sedi che saranno indicate.

I candidati avranno comunicazione, nel termine prescritto, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la orale e pratica saranna tenute. Le prove orale e pratica si terranno a Roma, al Ministero del Tesoro, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Art. 11.

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

Prove scritte

Parte prima:

componimento italiano;

Parte seconda:

problema di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto;

nozioni generali sull'ordinamento delle Direzioni provinciali del Tesoro;

Le prove scritte serviranno anche come saggio di calligrafia.

Prova orale

1) Diritti e doveri dell'impiegato.

2) Nozioni generali sull'ordinamento delle Direzioni provinviali del tesoro e sull'ordinamento degli archivi.

3) Elementi di storia d'Italia dal 1815. Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia.

4) Nozioni elementari di statistica.

Prova pratica

La prova pratica consisterà nell'esecuzione di un saggio di dattilografia oppure di un saggio di stenografia a scelta del candidato.

Per coloro che intendono conseguire la qualifica di dattilografo aggiunto (vedansi articoli primo e quarto del presente decreto), la prova pratica consisterà nell'esecuzione di un saggio di stenografia, oltre che di un saggio di dattilografia.

Per coloro che intendono conseguire la qualifica di operatore tecnico aggiunto (vedansi articoli primo e quarto del presente decreto) la prova pratica consisterà nella esecuzione di operazioni di perforazione, verifica, selezione, inserimento e prove di stampa su macchine meccanografiche di tipo I.B.M. o Olivetti o Remington, a scelta del candidato (il tipo di macchina dovrà essere indicato nella domanda di ammissione al concorso).

Alla prova orale ed a quella pratica saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale e quella pratica non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e del punto ottenuto nella prova pratica.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Art. 12.

Con successivi decreti ministeriali sarà nominata la Commissione esaminatrice e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

La graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso indetto col presente decreto, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione allo impiego. Il decreto sarà pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso i quali provengono da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 16.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1967
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 380

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta bollata da L. 400:

Alla Direzione generale del tesoro - Ministero del tesoro - Via XX Settembre. — ROMA

Il sottoscritto . . . . . .
nato a . (prov. di .) il . . . (1)
e residente in . . . (prov. di . . .)
via . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso a settanta posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro (2).

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . di non aver riportato condanne penali (4), di essere in possesso del diploma di . . conseguito presso . in data . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di (5) . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . . . lì . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Visto: per l'autenticità della firma del Sig. (6) . . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite di età indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente, deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra:

decorato al valore militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile o del lavoro;

vedova o orfano di caduto in guerra o per servizio;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

dipendente enti soppressi ai sensi della legge 4 settembre 1956, n. 1404;

colpito da leggi razziali;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto dell'Amministrazione statale;

dipendente non di ruolo in servizio al reparto danni di guerra presso le Intendenze di finanza;

sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

ufficiali, sottufficiali graduati e militari di truppa compresi nella legge 26 marzo 1965, n. 229.

(2) Gli aspiranti che intendono conseguire la qualifica di dattilografo aggiunto o di operatore tecnico aggiunto (vedansi l'art. 1, lettera *a*), *e b*), e gli articoli 4 e 11 del bando di concorso) preciseranno nella domanda:

« Il sottoscritto intende concorrere ai posti riservati per il conferimento della *qualifica di dattilografo aggiunto* e, pertanto, chiede di sostenere la prova pratica di stenografia e dattilografia »;

oppure:

« Il sottoscritto intende concorrere ai posti riservati per il conferimento della *qualifica di operatore tecnico aggiunto* e, pertanto, chiede di sostenere la prova pratica su macchina . . . . (indicare: I.B.M., oppure Olivetti, oppure Remington) ».

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(5) Di aver prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali é sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(12853)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a centocinquanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Il supplemento straordinario n. 11 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 24 novembre 1967 pubblica il decreto ministeriale 11 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 21 successivo, registro n. 29, foglio n. 287, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso per esami a centocinquanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 16 giugno 1966.

(13019)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Firenze

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 5 giugno 1967, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Firenze (classe 1/*A*);

Visto il decreto ministeriale in data 17 novembre 1967, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Firenze (classe 1/*A*), nell'ordine appresso indicato:

1. Ferro dott. Girolamo	punti	118,54	su 150
2. Sanna dott. Orazio	»	114,79	»
3. Abbaticchio dott. Pietro	»	110,11	»
4. Durano dott. Giustino	»	107,86	»
5. Boari dott. Mario	»	107,50	»
6. Accardo dott. Alessio	»	106,40	»
7. Zaffarano dott. Michele	»	102,31	»
8. Succi Cimentini dott. Flobert	»	102,09	»
9. Ferraro dott. Domenico	»	101,31	»
10. Di Pilla dott. Giovannangelo	»	100,22	»
11. Giambitto dott. Giuseppe	»	99,86	»
12. Gaetti dott. Giuseppe	»	99,45	»
13. Marchica dott. Gaetano	»	99,36	»
14. Montanaro dott. Pierino	»	98,31	»
15. Rianò dott. Enrico	»	98,18	»
16. Campanelli dott. Giovanni	»	94,59	»
17. Salvati dott. Arnaldo	»	92,86	»
18. De Gaetano dott. Giuseppe	»	90,50	»
19. Cappello dott. Agostino	»	87,18	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(12956)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per esami a trentacinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera amministrativa del personale direttivo dell'amministrazione civile dell'interno.

La graduatoria dei candidati vincitori e idonei del concorso pubblico per esami a trentacinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera amministrativa del personale direttivo dell'amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 22 settembre 1966, è stata pubblicata a pag. 1301 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 9 dell'1-30 settembre 1967.

(12884)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sedici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale.

Le prove scritte del concorso per esami a sedici posti di consigliere di terza classe in prova (ex coeff. 229) nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 10 luglio 1967, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 29, 30 e 31 gennaio 1968, con inizio alle ore 8,30.

(12909)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a duecentoventidue posti di vice esperto nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto, riservato al personale degli enti e sezioni di riforma fondiaria.

In data 7 dicembre 1967 sono stati pubblicati nel supplemento n. 16 al bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 5 marzo 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 20 maggio 1966, supplemento straordinario.

(12908)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli ed esami a quattro posti di ispettore in prova nella carriera direttiva (ruolo tecnico).

Nel bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile (giugno 1967 - anno XIX - dispensa 6ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1967, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 110, con il quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso per titoli ed esami a quattro posti di ispettore in prova nella carriera direttiva (ruolo tecnico), indetto con il decreto ministeriale 11 maggio 1966.

(12910)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Dichiarazione di deserzione del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 03060 Div. I del 15 maggio 1966, integrato con decreto n. 04500 del 28 luglio 1966, col quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di tre posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 02064 del 22 marzo 1967, modificato con decreti n. 06129 del 3 ottobre 1967 e n. 06686 del 24 ottobre 1967, col quale venne costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti i verbali rassegnati da detta commissione giudicatrice, dai quali si rileva che i due candidati partecipanti non sono stati ammessi a sostenere la prova orale per non aver riportato nelle prove scritte il punteggio minimo di legge per cui il concorso è stato dichiarato deserto;

Riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Approvarsi i verbali della commissione giudicatrice e, per l'effetto, dichiararsi deserto il concorso per il conferimento di tre posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1965.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonchè pubblicato nel foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quelli degli comuni interessati di Galatone, Ugento ed Uggiano La Chiesa.

Lecce, addì 7 dicembre 1967

Il medico provinciale: MAGLIARI

(12966)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10405 in data 30 dicembre 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1966;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dei comuni interessati, nonchè quelle della prefettura e dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi di Catanzaro;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro è costituita come appresso:

Presidente:

Scrofani dott. Carmelo, direttore di divisione Ministero sanità

Componenti:

Bottari dott. Silvio, vice prefetto Catanzaro;

De Prisco dott. Antonio, medico provinciale superiore Cosenza;

Romaniello prof. Giovanni, direttore della scuola di ostetricia di Catanzaro;

Zurlo prof. Anselmo, primario medico dell'ospedale civile di Crotone;

Casale dott. Bonaventura, medico condotto Catanzaro.

Segretario:

Notarianni dott Ivan, consigliere di seconda classe Ministero della sanità.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Catanzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catanzaro e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 4 dicembre 1967

Il medico provinciale: GIUTTARI

(12916)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROMA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Roma.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5 del 31 gennaio 1967, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nei comuni della provincia di Roma al 30 novembre 1966;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni di legge;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nei comuni della provincia di Roma al 30 novembre 1966 è costituita come appresso:

Presidente:

Pierro dott. Vittorio, ispettore generale della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Castiglione Morelli dott. Osvaldo, direttore di sezione della carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'interno;

Luisi dott. Elios, ispettore generale della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità;

Ubertalle prof. Antonio, docente universitario di ruolo in zootecnia generale;

Bianchi prof. Carlo, docente universitario di ruolo in clinica medica veterinaria;

Santarelli dott. Elvezio, veterinario condotto.

Segretario:

Loria dott. Alberto, consigliere di prima classe della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà la sua sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini stabiliti.

Roma, addì 7 dicembre 1967

Il veterinario provinciale: NISI

(21917)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.